

ESENTI



3151/18

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. ADRIANA DORONZO

= Presidente =

Dott. ROSA ARIENZO

- Consigliere -

Dott. LUCIA ESPOSITO

- Rel. Consigliere -

Dott. CATERINA MAROTTA

- Consigliere -

Dott. LUIGI DI PAOLA

- Consigliere -

CONTRIBUTI
PREVIDENZA
Motivazione
semplificata

Ud. 08/11/2017 -
CC

R.G.N. 17208/2016

Con. 3151

Rep.

CV

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 17208-2016 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(omissis) , in persona del legale rappresentante pro tempore,
domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede
dell'AVVOCATURA CENTRALE dell'Istituto medesimo, rappresentato e
difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati (omissis)
(omissis), (omissis) , (omissis) , (omissis)
(omissis),

- ricorrente -

contro

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)
(omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis) ,
rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis) ;

- controricorrente -

32

10217
/17

avverso la sentenza n.318/2015 del TRIBUNALE di PISA, depositata il 22/04/2015, e l'Ordinanza della Corte di Appello di Firenze del 10/05/2016 emessa sul procedimento iscritto al n°840/2015 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/11/2017 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.

RILEVATO

che con la sentenza impugnata, confermata dalla Corte d'appello di Firenze con ordinanza d'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., il Tribunale di Pisa accoglieva il ricorso proposto da (omissis) (omissis) nei confronti dell'INPS, avente ad oggetto avviso di addebito inerente a pretese a titolo di contributi dovuti alla gestione commercianti nel periodo 2006-2009;

che il Tribunale fondava il suo convincimento sul rilievo che presupposto per l'iscrizione alla gestione commercianti fosse l'esercizio di attività commerciale e che una simile attività non potesse essere riscontrata in capo al ricorrente, socio accomandatario e amministratore della (omissis) (omissis) s.a.s., la cui attività nel periodo in contestazione si era limitata all'affitto dell'azienda e alla conseguente riscossione del corrispettivo della cessione;

che per la cassazione della sentenza di primo grado hanno proposto ricorso l'Inps e la (omissis) s.p.a., sulla base di un unico motivo;

che il (omissis) ha resistito con controricorso, illustrato mediante memoria;

che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;

che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata;

CONSIDERATO

che con unico motivo il ricorrente deduce, ai sensi degli artt. 360, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 1 l. 1966 n. 613, dell'art. 1 l. 27 novembre 1960 n. 1397, così come modificato dall'art. 1 c. 203 l. n. 662/1996, dell'art. 2 della stessa l. 27 novembre 1960 n. 1397 e degli artt. 2291, 2298 e 2697 c.c. e dell'art. 3 c. 2 l. 45/86, rilevando, per un verso, che l'attività svolta dalla società era da ritenere di natura commerciale, sulla scorta della presunzione che le società costituite in forma diversa da quella semplice esercitano attività imprenditoriale e, per altro verso, che il (omissis), a fronte della visura camerale contemplante quale oggetto della società lo svolgimento di varie attività commerciali, aveva solo allegato e non provato, senza vincere pertanto la presunzione richiamata, che l'attività sociale si fosse limitata al solo godimento di beni;

che il motivo è infondato;

che questa Corte è ferma nel ritenere che, in base alla legge 23 dicembre 1996 n. 662, art. 1 comma 203, che sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1°, presupposto per l'iscrizione alla gestione commercianti è lo svolgimento da parte dell'interessato di attività commerciale;

che nella specie il suddetto presupposto risulta correttamente escluso dal Tribunale, il quale, con valutazione di merito ha ritenuto superata la presunzione di espletamento di attività di tipo commerciale, accertando che il ricorrente era stato in tutto il periodo in contestazione socio accomandatario della società, fino al

JE

30/9/2006 iscritta nell'albo delle imprese artigiane in quanto svolgente attività nel settore conciario, e cancellata da detto registro in tale data per aver cessato l'attività produttiva in esito all'affitto di ramo di azienda a (omissis) s.r.l. Ha dato atto, altresì, che dalla visura camerale della (omissis) s.a.s. risultava che dal 1/10/2006 l'attività riferibile alla società era stata qualificata nel registro delle imprese come di gestione immobiliare e che nel periodo in questione, oltre al reddito qualificato d'impresa, il ricorrente aveva svolto attività lavorativa quale amministratore di altra società, dalla quale ricavava redditi compatibili con la dedotta prevalenza della medesima;

che la decisione impugnata è in linea con il principio già espresso da questa Corte, secondo cui la società di persone che svolga una attività destinata alla locazione di immobili di sua proprietà ed alla riscossione dei relativi canoni di locazione non svolge un'attività commerciale ai fini previdenziali, a meno che detta attività non si inserisca in una più ampia di prestazione di servizi quale l'attività di intermediazione immobiliare (in tal senso, di recente, Cass. n.17643 del 6 settembre 2016, Cass. 27376 del 29/12/2016), senza che rilevi il contenuto dell'oggetto sociale;

che alla luce di quanto esposto, in conformità alla proposta formulata, il ricorso va rigettato con condanna dell'Istituto ricorrente al pagamento delle spese processuali;

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 1.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15 % e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle

JE

ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma l'8/11/2017

Il Presidente

Adriana Doronzo

Adriana Doronzo

Depositato in Cancelleria

08 FEB. 2018



Maria Pia Sbordani
Maria Pia Sbordani

Maria Pia Sbordani
M. PIA SORDANI

82



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE.**

Roma, 08 febbraio 2018

La presente copia si compone di 5 pagine.
Diritti pagati in marche da bollo € 1.92